



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore ROMEO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 2023**

Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione delle attività commerciali di vicinato, nonché istituzione di un fondo per le attività di commercio

ONOREVOLI SENATORI. - L'obiettivo del presente disegno di legge è promuovere il commercio di vicinato, valorizzandone le peculiarità e contribuendo alla nascita di una consapevolezza generalizzata circa la sua rilevanza in termini di sostegno alla coesione sociale e di tutela al decoro e alla sicurezza pubblica dei territori interessati. Parliamo, dunque, di un fondamentale presidio territoriale, che ha la primaria funzione di contribuire al benessere della collettività attraverso la riscoperta di valori di vicinanza e di aggregazione.

L'assenza di una rete del commercio locale contribuisce, infatti, al degrado sociale, economico e fisico dei centri urbani, determinando un generalizzato aumento dell'insicurezza. La mancanza di servizi di vicinato è inoltre riconosciuta come una delle cause dello spopolamento delle aree interne. Queste ultime ricoprono circa il 60 per cento della superficie nazionale e la loro condizione, sempre più periferica, alimenta un circolo vizioso di aumento di fenomeni di desertificazione e di abbandono, soprattutto da parte dei giovani.

È necessario, dunque, riportare il tema al centro del dibattito pubblico, facendo in modo che le realtà commerciali di vicinato ritrovino centralità all'interno dell'agenda politica del Governo. Dobbiamo pensare a un sistema territoriale di aggregazione, quale presupposto imprescindibile per la valorizzazione del territorio e dei beni paesaggistici e culturali, che aiuti le imprese a far fronte alle sfide lanciate dal mercato.

Il commercio al dettaglio è stato colpito da una crisi senza precedenti, le cui cause, sebbene oggi siano rintracciabili nel conflitto in Ucraina e nel conseguente aumento

dei costi energetici e delle materie prime, hanno in realtà radici lontane e trovano fondamento nell'ambito della globalizzazione imposta dalla grande distribuzione e dal commercio elettronico, cosiddetto *e-commerce*. Gli effetti sono conosciuti: standardizzazione dell'offerta commerciale, svuotamento dei centri urbani, degrado e abbandono dei territori.

Certamente il rafforzamento del commercio locale contribuirebbe ad attenuare tali effetti, mettendo le micro e piccole imprese, che sono un punto di riferimento fondamentale per l'economia nazionale, in condizioni di poter affrontare l'aggressiva concorrenza del mercato globalizzato.

Il presente disegno di legge intende, dunque, promuovere e valorizzare il settore degli esercizi di vicinato, alimentari e non, rilanciandone il ruolo come punto di riferimento sociale per la comunità circostante, promuovendo un sistema che dia risalto ai settori del commercio, dei servizi, della ricettività e dell'enogastronomia, come elementi integrati dello sviluppo territoriale, turistico e della valorizzazione dei beni culturali del nostro Paese.

Il provvedimento si compone di 3 articoli.

L'articolo 1 detta i principi e le finalità a cui deve ispirarsi ogni azione normativa da parte delle amministrazioni competenti che abbia ricadute, dirette o indirette, sulle imprese del commercio al dettaglio, con il fine di salvaguardare il ruolo fondamentale da queste svolto nel sostenere la coesione sociale, promuovere e tutelare l'unicità dei territori locali, la sicurezza e il decoro urbano.

L'articolo 2 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per il triennio 2024-2026,

al fine di finanziare specifici progetti di sviluppo della capacità innovativa e della competitività delle imprese che intendono aggregarsi per offrire un servizio più efficiente ai cittadini, anche attraverso il ricorso a forme

integrate con altri servizi economici, generando ricadute positive sull'ambiente urbano e sul territorio, anche in termini di attrattività culturale e turistica.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Norme per la tutela e promozione del commercio al dettaglio)*

1. La presente legge, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 41 e 117, comma terzo, della Costituzione, reca norme finalizzate alla tutela e alla promozione del commercio al dettaglio, come sistema territoriale con funzione sociale di aggregazione e di tutela della sicurezza pubblica e del decoro urbano, nonché elemento integrato dello sviluppo turistico e della valorizzazione del territorio e dei beni culturali, con specifico riferimento all'attività commerciale di tipo alimentare e non alimentare, svolta dagli esercizi di vicinato, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

2. Tutte le amministrazioni competenti, nell'adozione di atti normativi che abbiano ricadute dirette o indirette sulle imprese del commercio al dettaglio, perseguono la finalità di salvaguardare il ruolo centrale da queste svolto nel sostenere la coesione sociale, promuovere e tutelare l'unicità dei territori, la sicurezza pubblica e il decoro urbano, nonché di garantire il loro sviluppo attraverso la semplificazione di tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività.

### Art. 2.

*(Istituzione del fondo per le comunità del commercio)*

1. Al fine di favorire la costituzione e la diffusione delle aggregazioni di attività eco-

nomiche su strada costituite in forma societaria, in forma consortile ovvero mediante stipula del contratto di rete di imprese, ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato al finanziamento, in ambito infracomunale, comunale e sovracomunale, di specifici progetti di sviluppo della capacità innovativa e della competitività sul mercato delle imprese partecipanti alle aggregazioni di cui al presente comma. I progetti medesimi sono volti a prevedere l'esercizio dell'attività commerciale anche in forma integrata con altri settori economici, l'offerta di servizi accessori ai cittadini, la connessione con siti culturali e turistici del territorio di riferimento, lo sviluppo dell'accessibilità e della fruizione degli spazi pubblici interessati e della mobilità sostenibile, nonché il miglioramento della qualità urbana mediante interventi di manutenzione e arredo dell'ambiente urbano, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti esterni alle predette aggregazioni, quali le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni di categoria e i comuni. I progetti di cui al presente comma prevedono altresì l'accantonamento, in un conto corrente bancario, di una quota non inferiore al 20 per cento del finanziamento percepito, destinata a interventi di sostegno economico alle imprese in crisi appartenenti all'aggregazione medesima. Le modalità di attivazione degli interventi di sostegno economico sono definite nell'atto costitutivo delle aggregazioni di cui al presente comma.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione, tra le regioni e le province autonome, delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 con propri provvedimenti, nel rispetto delle finalità e dei requisiti di cui al medesimo comma.

### Art. 3.

#### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'istituzione del fondo di cui all'articolo 2, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



€ 1,00